



# Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74  
00196 R O M A  
www.federscherna.it

Provvedimento n. 27/25

12 Dicembre 2025

## IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 09/12/2025) redatto nei confronti di XXXXX XXXXX , tesserato presso XXXXX XXXXX in occasione della 2^ prova di qualificazione Regionale ctg. Assoluti SPM tenutasi in Genova in data 7.12.25;
- letti gli artt. 59 e 60 del Regolamento di Giustizia;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- Preso atto delle memorie difensive dell'atleta pervenute presso questo ufficio in data 11/12/2025;
- Ritenuto che il comportamento assunto dall'atleta meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al contegno che deve tenersi in gara in conformità dei regolamenti che disciplinano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- Considerato che il gesto sanzionato dall'arbitro è certamente censurabile;
- Considerato inoltre che dalle memorie difensive acquisite, si traggono circostanze che confermano come l'imprecazione sia stata effettivamente pronunciata ciò a prescindere dalle pretese giustificazioni che non appaiono essere certamente esimenti del comportamento di cui l'atleta si è reso autore;
- Considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24, comma 2 e 61 del Regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta XXXXX XXXXX la sanzione della complessiva squalifica di 1 (una) gara, da scontarsi nella qualità di atleta in occasione della prima giornata utile di calendario federale alla quale il tesserato abbia diritto di partecipare con riferimento alla categoria assoluti spada.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale, per esteso con i dati sensibili oscurati ex art. 61 R.d.G.

Avv. Giovanni Crati